



COMUNE DI SAN CATALDO

CAPOFILA DISTRETTO SOCIO SANITARIO D.11

COMUNI DI BOMPENSIERE – MILENA – MARIANOPOLI
– SERRADIFALCO - MONTEODORO

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014

C.I.G. 5978587610

Art. 1 – Oggetto del capitolato speciale d'appalto e norme applicabili

1. Il Comune di San Cataldo, nella qualità di capofila del Distretto socio sanitario D.11 – composto dai Comuni di Bompensiere, Milena, Marianopoli, Serradifalco, Montedoro – ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2014 :Un Modello innovativo e sperimentale di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza” (di seguito HCP 2014) promosso dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
2. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del progetto “Home Care Premium 2014” nell’ambito del Distretto socio sanitario D. 11. Il servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto rientra nella categoria n. 25, CPC 93 – CPV 85312400-3, - art. 20 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano, pertanto, gli articoli 65, 68 e 225 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Le altre norme del citato D.lgs. trovano applicazione solo in quanto espressamente richiamate.
3. La Ditta affidataria del servizio di cui al presente capitolato è tenuta ad eseguire di concerto con il Personale dell’Ente Locale il servizio di organizzazione, gestione e implementazione del progetto “Home Care Premium 2014” del Distretto socio sanitario D.11. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.
5. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.
6. Il responsabile del procedimento darà avvio all’esecuzione del contratto di appalto in via d’urgenza, prima della stipula del contratto, secondo il cronoprogramma delle attività stabilito dall’INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare, allo scopo di offrire, nel periodo compreso dalla data di avvio del servizio e il 30/11/2015, a un numero di beneficiari obiettivo compreso tra i 50 e i 120 utenti il piano socio assistenziale previsto nel Regolamento di Adesione e Gestione 2014 allegato al presente Capitolato per farne parte integrante e sostanziale e al quale l’ente affidatario dovrà integralmente attenersi. L’urgenza deriva dal fatto che nel caso in cui al **28 febbraio 2015, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’Avviso INPS**, non sia stato raggiunto il numero di utenti “presi in carico” pari a 50, l’Accordo di Collaborazione sarà revocato dall’INPS con il riversamento delle somme eventualmente già liquidate dall’Istituto al Comune di San Cataldo a titolo di acconto o parziale rendiconto per le spese non ancora sostenute e/o comprovate.
7. Nel caso in cui **alla data del 28 febbraio 2015 (salvo proroga decisa dall’INPS)** l’aggiudicatario del servizio non abbia raggiunto il numero minimo di 50 utenti (identificazione e successiva presa in carico), l’Amministrazione aggiudicatrice revocherà l’aggiudicazione con il riversamento delle somme eventualmente già liquidate dall’Amministrazione aggiudicatrice a titolo di eventuale acconto o parziale rendiconto per le spese non ancora sostenute e/o comprovate. Nel caso di contratto già stipulato, l’amministrazione aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto.
8. **Nei casi riportati al precedente comma 7, all’aggiudicatario del servizio non spetterà alcun risarcimento o indennizzo da parte dei Comuni del Distretto D11**

9. Il Comune di San Cataldo, nel caso in cui gli attuali presupposti di legge e/o di regolamento in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dall'INPS, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali il concorrente alla presente gara dichiara fin da ora di rinunciare con la sottoscrizione del bando di gara e del presente capitolato speciale di appalto.

10. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività come nella corresponsione del corrispettivo dell'appalto, conseguenti a ritardi nel trasferimento, dall'INPS al Comune di San Cataldo, delle risorse finanziarie concesse, ovvero eventuali ritardi dovuti alla adozione di provvedimenti amministrativi di attuazione di prescrizioni e/o direttive emanate dall'INPS in ordine alla attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2014 non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'aggiudicatario a risarcimento di eventuali danni, di qualsiasi natura, subiti ai quali il concorrente alla presente gara dichiara fin da ora di rinunciare con la sottoscrizione del bando di gara e del presente capitolato speciale di appalto.

11. In caso di sospensione o revoca del finanziamento concesso dall'INPS, il Comune di San Cataldo procederà alla sospensione del servizio oggetto di gara in caso di servizio avviato, ovvero alla revoca degli atti di gara, compresi gli atti di aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato.

12. E' fatta salva ogni disposizione emanata dall'INPS in ordine alle modalità di attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2014 in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara.

13. L'aggiudicatario del servizio, in caso di ritardi nel trasferimento, da parte dell'INPS, delle risorse finanziarie concesse al Comune di San Cataldo, per colpa dell'Istituto, e destinate alla realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà assicurare la regolarità del pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nella erogazione del servizio.

14. Il legale rappresentante del concorrente accetta le clausole riportate nel presente articolo, con la sottoscrizione, per accettazione, del presente capitolato speciale d'appalto e del Regolamento di Adesione e Gestione Home Care Premium 2014 allegato allo stesso per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Descrizione del Servizio e destinatari

Il progetto Home Care Premium 2014 prevede la possibilità di beneficiare di una serie di contributi e servizi per dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario D 11, valutati non autosufficienti secondo le procedure e le schede previste nel progetto HCP 2014 e/o accertati con handicap grave ai sensi della Legge 104/92.

Il numero obiettivo di utenti autorizzato per la presa in carico presso il Distretto D11 è pari a 120.

Condizione necessaria per l'attivazione del progetto e quindi per il riconoscimento dei relativi finanziamenti da parte dell'INPS, come specificato nel Regolamento di adesione è il raggiungimento entro il 28 febbraio 2015 di un numero minimo di 50 utenti (identificazione e successiva presa in carico).

L'affidatario della gestione del servizio di cui al presente capitolato deve garantire, per conto del Distretto socio-sanitario D11, le attività funzionali all'attuazione del Progetto HCP 2014 secondo le modalità dell'allegato Regolamento di Adesione e Gestione.

L'Ente affidatario si impegna ad **attivare e gestire a livello distrettuale** durante l'intero periodo progettuale:

1. almeno uno **Sportello di Informazione e Consulenza Familiare** dedicato alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza propria e dei familiari;
2. **Nucleo di valutazione** attraverso personale qualificato con il ruolo di **case manager** degli utenti
3. **Sportello della tutela giuridica;**
4. **Registro del Volontariato Sociale e, ove previsto, Registro degli Assistenti Familiari;**
5. **Attività di Informazione Promozione e Comunicazione** del progetto;
6. **Rete locale di progetto** con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio distrettuale;
7. **Formazione:** l'aggiudicatario deve garantire la partecipazione agli incontri di informazione, formazione e aggiornamento organizzati dall'INPS per la gestione delle attività previste dal Regolamento di Adesione e Gestione HCP 2014 del proprio personale impegnato nel progetto;
8. **Prestazioni socio assistenziali integrative**, la cui specifica tipologia di attività sarà definita dai Case manager durante la visita domiciliare e tenuto conto delle opportunità previste e dei bisogni individuali.
9. **Monitoraggio e rendicontazione:** il soggetto aggiudicatario si impegna a monitorare le attività progettuali e a rendicontare le spese effettuate secondo le indicazioni e le prescrizioni emanate dall'INPS.

Art. 3 – Personale richiesto per il Servizio

1. L'aggiudicatario si impegna ad impiegare prioritariamente, personale locale nella misura minima del 50% (Direttiva G.M. n.43 del 07/08/2014);

Le attività descritte all'art.2 dovranno essere svolte mediante idonea organizzazione dell'aggiudicatario. Dovranno essere messe a disposizione le seguenti figure professionali:

- n. 1 Coordinatore di progetto, in possesso di laurea e specifica esperienza nella gestione di progetti socio sanitari distrettuali;
- n. 3 Assistenti Sociali;
- n. 1 Avvocato;
- n. 2 Psicologi;
- n. 1 Operatore di sportello.

Coordinatore di progetto

- Coordina e dirige tutte le attività inerenti il progetto

Il Coordinatore deve avere una adeguata esperienza nell'ambito dei progetti distrettuali HOME CARE PREMIUM

Assistente sociale

- Collabora per la predisposizione e la verifica dei piani di lavoro;
- Coadiuvata nella realizzazione di corsi di formazione per badanti;
- Collabora con lo psicologo nelle azioni di accompagnamento delle famiglie in difficoltà;
- Coordina gli incontri con gli utenti;
- Svolge l'attività di accoglienza e segretariato per l'assistenza familiare;
- Coordina le attività di valutazione del grado di non autosufficienza dei richiedenti;
- Definizione delle prestazioni socio-assistenziali;
- Costante monitoraggio delle attività fino alla loro data di conclusione.

Gli Assistenti Sociali devono avere anche una adeguata conoscenza dell'utilizzo dei sistemi informatici.

Avvocato

- Attiva in favore dei beneficiari attività di informazione, consulenza e supporto di tutela legale con particolare riguardo alla volontaria giurisdizione e all'integrazione con i giudici tutelari per la nomina di eventuali tutori ed amministratori di sostegno.

L'Avvocato deve possedere Laure in giurisprudenza ed iscritto all'albo professionale

Psicologo

- Definisce il profilo psico-attitudinale di Assistenti e volontari;
- Realizza e gestisce i corsi di formazione per assistenti familiari ed educatori
- Predisporre i rapporti tra il terzo settore, il comune e l'INPS.

Il Psicologo deve possedere la Laurea in psicologia ed iscritta al relativo Albo Professionale

Operatore

- Caricamento dei dati relativi ai vari operatori;
- Gestione delle schede di monitoraggio;
- Organizzazione degli orari nei registri di presenza;

L'operatore di sportello deve avere una adeguata esperienza all'uso di sistemi informatici.

2. L'articolazione oraria del servizio dovrà essere organizzata in modo flessibile, in accordo con quanto previsto nel Regolamento del progetto 2014 e con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scadenze.

Art. 4 – Importo

1. Per il progetto saranno messe a disposizione **esclusivamente** risorse dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici provenienti dal Fondo Credito a attività sociali, alimentato dal prelievo, obbligatorio, dell' 0,35% sulle retribuzioni del ~~personale in servizio.~~

2. La somma che sarà messa a disposizione dall'INPS – e che dovrà essere gestita per la quota ammessa a bando, dalla ditta aggiudicataria – verrà accreditata a seguito rendicontazione come previsto nell'apposito capo del Regolamento di Adesione e gestione

3. L'importo per le attività gestionali messo a bando di **92.033,00 (comprensiva di IVA se dovuta)** è così ripartita:

€ 72.866,00	oneri incomprimibili del personale
€ 2.900,00	oneri di gestione a base d'asta
€ 3.040,00	IVA 4%
€ 13.227,00	spese comprese IVA a carico del progetto da rendicontare con fatture così distinte:
- € 1.000,00	sportello sociale (attr.informatiche e cancelleria)
- € 1.500,00	tutela legale (rimborso spese vdontariato)
- € 2.077,00	rete di progetto (attr. Informatiche, cancelleria e varie)
- € 8.650,00	promozione e divulgazione

RISORSE UMANE (costo incomprimibile non soggetto a ribasso)				
UNITA'	QUALIFICA	COSTO ORARIO	MONTE ORE TOTALE	COSTO DEL PERSONALE
1	Coordinatore	€ 21,60	550	€ 11.880,00
3	Assistente Sociale	€ 20,02	2002	€ 40.086,00
1	Consulente Legale	€ 20,02	296	€ 5.940,00
2	Psicologi	€ 20,02	593	€11.880,00
1	Operatore di sportello	€ 16,64	185	€ 3.080,00

TOTALE

€72.866,00

Oneri di gestione a base d'asta	€ 2.900,00
IVA 4%	€ 3.040,00
Attrezzature informatiche e cancelleria	€ 1.000,00
Rimborso spese, trasporto,ecc operatori di sportello (tutela legale)	€ 1.500,00
Promozione e divulgazione	€ 8.650,00
Rete di progetto (attrezz.informatiche e cancelleria)	€ 2.077,00
TOTALE	€ 13.227,00

4. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto all'aggiudicatario dell'organizzazione, della gestione e dell'implementazione del "Progetto Home Care Premium 2014" segue i criteri le modalità e i tempi stabiliti dall'INPS per la rendicontazione dei costi gestionali e delle prestazioni integrative derivanti da attività affidate a terzi.

5. Le somme spettanti saranno liquidate successivamente alla corresponsione delle somme stesse da parte dell'INPS.

6. L'aggiudicatario del seguente appalto deve assicurare, in ogni caso, dalla data di attivazione del servizio, il regolare pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale impiegato nella realizzazione del servizio aggiudicato.

7. La stazione appaltante si riserva di rideterminare i costi del servizio, senza che la ditta abbia nulla a pretendere, qualora, a seguito di diminuzione dell'utenza, fosse necessario diminuire il personale o le ore da esso espletate.

Art. 5 - Durata

Il Servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del servizio sotto le riserve di legge e avrà termine il 30/11/2015 e comunque fino a conclusione delle attività progettuali e salvo proroghe INPS come previsto da normativa vigente.

Art. 6 - Modalità di aggiudicazione del servizio

1. Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (servizi di cui all'All. II B), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato decreto e del D.P.C.M. 30/3/2001, secondo gli elementi:

- a) offerta tecnica – massimo punti 80;
- b) offerta economica – massimo punti 20;

2. Il punteggio massimo attribuibile alle offerte è pari a 100 (cento) punti.

3. In base alle disposizioni dettate dal Regolamento HCP 2014, il concorrente dovrà presentare un progetto di organizzazione e gestione del progetto HCP 2014 nel distretto socio sanitario D11

La valutazione del progetto consentirà alla Commissione di gara di attribuire il punteggio previsto per l'offerta tecnica.

Sarà apprezzata la capacità di completezza, schematizzazione e chiarezza progettuale .

OFFERTA TECNICA (MASSIMO PUNTI 80)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

1. Conoscenza del territorio distrettuale	<u>Massimo punti 10 di cui:</u> Insufficiente : 0 punti Sufficiente: 2,5 punti Buono: 5 punti Ottimo: 10 punti
2. Descrizione delle modalità di svolgimento degli interventi e delle procedure organizzative, con riferimento a ciascuna delle attività di cui all'art. 2	<u>Massimo punti 20 di cui:</u> Insufficiente : 0 punti Sufficiente: 5 punti Buono: 10 punti Ottimo: 20 punti
3. Descrizione delle modalità di contenimento del turn over e delle modalità di sostituzione	<u>Massimo punti 10 di cui:</u> Insufficiente : 0 punti Sufficiente: 5 punti Buono: 7 punti Ottimo: 10 punti
4. Esperienza del concorrente in precedenti edizioni del progetto HCP dell'INPS e/o progetti distrettuali	<u>Massimo punti 15 di cui:</u> nessuna esperienza: 0 punti esperienza di progetti distrettuali 2 punti esperienza HCP :15 punti Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà allegare certificazione rilasciata dall'Ente pubblico o elencare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le esperienze pregresse ed in atto.

<p>5. Esperienza lavorativa del Coordinatore del servizio in precedenti edizioni del progetto HCP dell'INPS</p>	<p><u>Massimo punti 10 di cui:</u> nessuna esperienza: 0 punti esperienza HCP punti 10</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, indicare il nominativo del Coordinatore destinato al servizio;</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà allegare certificazione rilasciata dall'Ente pubblico o elencare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le esperienze pregresse.</p>
<p>6. Forme e modalità di valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza nonché individuazione dei tempi e degli strumenti di verifica utilizzati.</p>	<p><u>Massimo punti 5 di cui:</u> Insufficiente : 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 3 punti ottimo 5 punti</p>
<p>7. valore aggiuntivo/arricchimento dell'offerta tecnica in termini migliorativi rispetto alle prestazioni richieste.</p>	<p><u>Massimo punti 10 di cui:</u> Insufficiente : 0 punti Sufficiente: 5 punti Buono: 7 punti Ottimo: 10 punti</p>

Le offerte tecniche che a seguito di valutazione non raggiungeranno un punteggio minimo di 40/80 saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 20 PUNTI)

1. Il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 20 punti, verrà attribuito secondo le seguenti modalità:

al prezzo più basso verranno assegnati 20 punti, mentre agli altri prezzi verranno assegnati punteggi decrescenti, calcolati in modo inversamente proporzionale al prezzo più basso, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{B}{A} \times 20 \text{ (punteggio massimo)}$$

dove:

A = prezzo offerta da valutare;

B = prezzo offerta più bassa;

X = punteggio attribuito all'offerta.

2. Il ribasso non dovrà essere superiore al 20% dell'importo posto a base d'asta, pena l'esclusione.

3. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il punteggio migliore nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta sorteggiata.

4. Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle espresse in aumento.

Art. 7 – Commissione di gara

1. La valutazione delle offerte è demandata ad apposita Commissione di gara, costituita con determina del Dirigente del Settore Servizi Sociali solo dopo la scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte.

2. La Commissione di gara non può consentire a nessun concorrente di introdurre "ex novo" elementi, dichiarazioni, documentazioni concernenti i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando di gara e completamente omessi dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 8 – Monitoraggio e valutazione

L'affidatario, di concerto con il personale interno e in accordo con le scadenze previste dal progetto HCP 2014, dovrà fornire una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti. In particolare si richiedono i seguenti report:

1. Entro il 28 febbraio 2015 (salvo proroghe decise dall'INPS) relativamente ai soggetti arruolati per il progetto per i quali è stata effettuata la presa in carico e formulato il progetto assistenziale (almeno 50);
2. Report bimestrali sull'attività degli sportelli, sulle altre attività svolte, sul numero di soggetti presi in carico e di progetti assistenziali arruolati dopo la scadenza del 28 febbraio 2015;
3. Report di rendicontazione delle spese previste con l'avvio delle prestazioni integrative.
4. In ogni caso, l'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune di San Cataldo ogni informazione sull'andamento del servizio in qualsiasi momento vengano richieste.

Articolo 9 – Stipulazione del contratto.

1. L'impresa aggiudicatario del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato .
2. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicatario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicatario non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile unico del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4. Sono parte integrante del contratto di appalto:
 - a) il capitolato speciale di appalto e l'allegato Regolamento di Adesione e Gestione HCP 2014;
 - b) l'offerta qualitativa ed economica dell'aggiudicatario.

Articolo 10 – Spese contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Comune di San Cataldo

Articolo 11 – La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione.

1. Il responsabile unico del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per:
 - a) cause imprevedibili che non consentono il rispetto delle disposizioni recate dal presente capitolato e dal bando di gara;
 - b) numero inadeguato degli operatori dell'aggiudicatario, che impediscono, di fatto, il regolare svolgimento del servizio secondo quanto stabilito dal presente capitolato e dal bando di gara;
 - c) cause di forza maggiore;
 - d) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard previsti dal presente capitolato e dal bando di gara.
3. Il responsabile unico del procedimento, con l'intervento del legale rappresentante dell'aggiudicatario, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
4. Il verbale di sospensione è firmato dal responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.
5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile unico del procedimento redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il responsabile unico del procedimento indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
6. Fuori dei casi previsti dal presente articolo, il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente appalto e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo

Articolo 12 – Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario.

1. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal responsabile unico del procedimento.
2. Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile unico del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la riorganizzazione del servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto.

Articolo 13 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni dell'INPS;
 - c) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile unico del procedimento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
 - d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
2. Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal responsabile unico del procedimento.
3. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.

Articolo 14 – Cauzione definitiva.

1. L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'articolo 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
2. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
5. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.

Articolo 15 – Obblighi generali dell'impresa aggiudicataria.

1. L'impresa aggiudicataria dovrà espletare il servizio dettagliato nel presente capitolato speciale di appalto e nel bando di gara nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando di gara, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal responsabile unico del procedimento.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente capitolato e nel bando di gara, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
 - le spese generali e di gestione necessarie per il corretto espletamento del servizio aggiudicato;
 - l'esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell'appalto;
 - la tempestiva comunicazione all'Ufficio competente di eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
 - la comunicazione all'Ufficio competente di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio aggiudicato che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l'onere
 - per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune di San Cataldo da ogni responsabilità.Inoltre, l'Ente aggiudicatario è tenuto **in applicazione dell'art. 2 della L.R. 15/2008** ad aprire o attivare un conto corrente sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale e/o professionisti da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al

presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. E' prevista altresì la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

Articolo 16 – Assicurazioni.

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero ai Comuni del Distretto socio sanitario D11 a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di ditte assicuratrici.
2. L'aggiudicatario si assume in particolare tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone di cui sia dimostrato il nesso di causalità tra l'agire dell'aggiudicatario e del proprio personale e i danni fisici, morali ed economici della persona o delle persone danneggiate.
3. L'aggiudicatario provvederà a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività gestita, con la copertura di € 4.000.000,00 per sinistro, € 1.500.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per danni a cose, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio aggiudicato.

Articolo 17 – Oneri, obblighi e comportamento del personale dell'impresa aggiudicataria.

1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Al responsabile unico del procedimento è riservata la facoltà di chiedere all'impresa aggiudicataria la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti che violano le disposizioni del bando di gara, del Regolamento di Adesione e Gestione Home Care Premium 2014 dell'INPS e del presente capitolato speciale di appalto in ordine alla organizzazione e all'espletamento del servizio aggiudicato.
3. L'aggiudicatario è tenuto a sostituire tempestivamente, con personale di pari qualifica, il personale assente per congedi ordinari e straordinari, il personale sospeso dal servizio, il personale cessato dal servizio per qualsiasi altro motivo.

Articolo 18 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza.

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescindendo dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- b) l'impresa aggiudicataria è tenuta al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
- c) l'impresa aggiudicataria è tenuta alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, dovrà:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti: a) nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 81/2008;
- d) nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- e) redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.lgs. n. 81/2008;
- f) formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008

2. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta dell'Ufficio competente, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti

contributivi, previdenziali e assicurativi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

3. Nel caso di irregolarità contributive la stazione appaltante, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

4. Nel caso in cui l'Ufficio dovesse acquisire in atti il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria "negativo" per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento può procedere alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o professionale, qualora il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può erogare direttamente ai lavoratori dell'impresa aggiudicataria le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa aggiudicataria in esecuzione del contratto.

6. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine assegnato all'impresa aggiudicataria dalla stazione appaltante, il responsabile unico del procedimento può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, previa contestazione degli addebiti e la produzione delle controdeduzioni. In tal caso i termini di presentazione delle controdeduzioni sono stabiliti dal responsabile unico del procedimento.

Articolo 19 – Richiami e diffide in corso di esecuzione del contratto.

1. L'impresa aggiudicataria che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.

3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

4. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.

Articolo 20 – Subappalto.

1. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e il subappalto del servizio affidato.

Articolo 21 – Danni e responsabilità.

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, ai Comuni del Distretto D11 e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Articolo 22 – Penalità

1. Si stabilisce che:

a) per il mancato utilizzo di personale nella qualifica richiesta dal progetto;

b) per la mancata realizzazione delle prestazioni aggiuntive presentate dalla ditta in sede di gara per cui hanno avuto attribuito un punteggio, verrà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni inadempienza contestata in ordine a quanto precede.

Articolo 23 – Cessione del contratto.

1. E' vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di San Cataldo e l'impresa aggiudicataria. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara.

2. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.

Articolo 24 – Risoluzione del contratto.

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando l'Amministrazione aggiudicatrice e l'impresa aggiudicataria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa aggiudicataria per causa ad essa non imputabile;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
- e) ricorso al subappalto;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dalla stazione appaltante per fatti connessi con l'esecuzione del contratto;
- g) cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 116, 2° comma, del D.lgs 163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) ove l'Amministrazione aggiudicatrice, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
- j) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;
- k) Negli altri casi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

3. La risoluzione del contratto è disposta con determinazione del responsabile unico del procedimento notificato al legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria secondo le modalità previste dal presente capitolato.

4. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.

Articolo 25 – Effetti della risoluzione del contratto.

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta notifica della risoluzione.

2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f) ed i), e comma 2 dell'art. 28 del presente capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal presente capitolato con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa medesima previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento del responsabile unico del procedimento.

6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.

Art. 26 – Controversie giudiziarie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere l'Amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario, così durante l'affidamento come al suo termine, quale che sia la loro natura (tecnica, organizzativa, amministrativa nessuna esclusa purché afferente l'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali), resta convenuta la competenza del Foro di Caltanissetta.

Art. 27– Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Rag.Aldo Raimondi

Il Dirigente
F.to Dr Elio A.Cirrito